

## **ART. 16**

1. I Delegati al Congresso Nazionale sono eletti dalle Assemblee Provinciali e/o Circondariali in misura di ogni 50 iscritti o frazioni di 50. In difetto di tale specifica elezione avranno la priorità a partecipare al Congresso, in qualità di Delegati, i componenti dei Consigli Direttivi che abbiano riportato il maggior numero di preferenze in sede di elezione al Consiglio stesso.
2. Alle cariche sociali possono accedere solo i Delegati al Congresso ad eccezione dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.